REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 46 DEL 14 OTTOBRE 2016 AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 DEL 12 OTTOBRE 2016

SO 46

Anno LIII S.O. n. 46

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO46_1_DGR_1858_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1858

LR 23/2015, art. 13, commi 1, 2 e 4 (Norme regionali in materia di beni culturali). Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione FVG mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione, tra gli altri, di edifici di pregio artistico e architettonico mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile;

VISTO altresì il comma 4, del citato articolo 13, della richiamata legge regionale 23/2015, il quale prevede che la Giunta regionale, per le finalità di cui sopra, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonchè i termini dei relativi procedimenti;

VISTO l'articolo 48, comma 5 bis, della suindicata legge regionale 23/2015 ai sensi del quale nelle more dell'approvazione del Documento triennale di politica culturale regionale previsto dall'articolo 5, della legge regionale 16/2014, gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4 e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

VISTO l'allegato schema di Bando predisposto, in applicazione delle norme suindicate, dal Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2646 recante l'approvazione del bilancio finanziario gestionale 2016, nonché le successive deliberazioni di variazione al bilancio finanziario gestionale medesimo;

PRESO ATTO dello stanziamento di € 430.000,00 disponibile a valere sul capitolo di spesa 6057 per

l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti d'investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 23/2015;
RITENUTO, anche in considerazione dell'entità delle risorse a disposizione per la concessione dei contributi di cui trattasi, di individuare le categorie di soggetti legittimati a presentare domanda di contributo negli enti ecclesiastici proprietari di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, di individuare altresì le tipologie di beni oggetto degli interventi da finanziare negli edifici di culto siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia la cui costruzione sia iniziata in data non successiva al 1700, e di definire quali spese ammissibili quelle da sostenersi per la salvaguardia degli affreschi presenti nei citati edifici di culto;
VISTO l'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015, il quale prevede che per l'assegnazione dei presenti contributi l'Amministrazione regionale possa avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 16/2014, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi;
RITENUTO di avvalersi della discrezionalità tecnica della suddetta costituenda Commissione di valutazione per l'attribuzione dei punteggi agli interventi che verranno proposti, sulla base dei criteri prestabiliti nel prospetto allegato al Bando;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di Bando in oggetto;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa è approvato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il "Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)".
2. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_SO46_1_DGR_1858_2_ALL1

Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

Art. 1 Finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), i procedimenti con i quali la Regione concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al 100 per cento delle spese ammissibili da sostenersi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

a) edifici di pregio artistico e architettonico: edifici di culto la cui costruzione sia iniziata in data non successiva al 1700;

b) restauro: interventi diretti sull'affresco consistenti in un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'affresco medesimo;

c) manutenzione: attività e interventi destinati al mantenimento dell'integrità e dell'identità dell'affresco;

d) attività di valorizzazione: attività dirette a promuovere la conoscenza dell'affresco oggetto della domanda di contributo e dell'immobile in cui lo stesso si trova;

e) interventi di valorizzazione accessori: acquisto e posa in opera di attrezzature volte ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica, anche da parte delle persone con disabilità, dell'affresco oggetto della domanda di contributo e dell'immobile in cui lo stesso si trova, che comportano una spesa non superiore al 50 per cento della spesa preventivata;

f) enti ecclesiastici: enti cattolici nonché enti di qualsiasi altra confessione religiosa riconosciuta dallo Stato italiano con la quale sia stata stipulata una intesa approvata con legge;

g) spese sostenute: spese già pagate.

Art. 3 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando gli enti ecclesiastici proprietari di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nei quali siano presenti affreschi.

Art. 4 Interventi finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 8, commi 5, 7 e 9, gli interventi finalizzati al restauro e alla manutenzione di affreschi esistenti in edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e di proprietà degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, nonché gli interventi di valorizzazione accessori rispetto ai predetti interventi di restauro e manutenzione.
2. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui al comma 1:
a) per i quali è richiesto un contributo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00) e non superiore a € 200.000,00 (duecentomila,00);
b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.

Art. 5 Spese ammissibili e spese non ammissibili
1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo.
2. In particolare, sono ritenute ammissibili le sole spese rientranti nelle seguenti categorie:
a) spese per lavori;
b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
c) spese relative agli altri oneri e premi elencati nell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) entro le aliquote massime ivi indicate;
d) spese per interventi di valorizzazione accessori;
e) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.
3. Sono in ogni caso inammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per attività di valorizzazione;
b) spese per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
c) spese per controversie legali.

Art. 6 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo
1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di beni culturali (di seguito Servizio) apposita domanda di concessione del contributo, nei termini e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. La domanda di contributo è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma autografa dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:
a) elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento necessari, ai sensi dell'articolo 59, della legge regionale 14/2002, alla concessione del contributo richiesto, consistenti ai fini del presente Bando in:
1) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento a firma di restauratore di beni culturali ai sensi degli articoli 29 e 182, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
2) preventivo con il dettaglio dei prezzi relativo a tutte le attività previste;
b) descrizione del progetto;
c) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo;
d) altre comunicazioni rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo;
e) carta di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo;
f) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 resa dal restauratore di beni culturali che ha sottoscritto la relazione tecnico descrittiva dell'intervento proposto, attestante l'acquisizione di detta qualifica;
g) carta di identità del restauratore di cui alla lettera f).
3. La domanda di contributo va presentata al Servizio, a pena di inammissibilità, perentoriamente dalle ore 12.00.00 del 13 ottobre 2016 alle ore 12.00.00 del 27 ottobre 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web FEGC – Front-end generalizzato contributivo, accessibile dal sito www.regione.fvg.it; con decreto del Direttore del Servizio reso disponibile sul medesimo sito sono approvate le caratteristiche tecniche della piattaforma web nonché la modulistica di cui al comma 2, lettere b), c) e d) da utilizzare per la presentazione della domanda.
4. Ciascun soggetto interessato può presentare una sola domanda di contributo ed ogni domanda può riferirsi ad affreschi esistenti in un solo immobile.
5. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, tutte le domande presentate sono inammissibili.
6. Nel caso in cui in una sola domanda di contributo vengano previsti interventi su affreschi esistenti in più immobili, la domanda è inammissibile.

7. A parziale deroga di quanto previsto al comma 5, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo aventi ad oggetto interventi sul medesimo affresco o su affreschi esistenti nel medesimo immobile, è ammissibile esclusivamente l'ultima domanda presentata.
8. L'inoltro della domanda di contributo è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo ad essa non imputabili, la domanda stessa non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3. Qualora, per eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande, il sistema informatico regionale non consentisse la trasmissione delle domande, il termine ultimo di presentazione di cui al comma 3 sarà riaperto e prorogato sino alle ore 12.00.00 del giorno successivo a quello di risoluzione del disguido.
9. Le successive comunicazioni tra il Servizio e i soggetti richiedenti il contributo avvengono preferibilmente via posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento e relativo termine
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco identificativo delle domande pervenute.
2. Il procedimento si conclude con l'approvazione e la pubblicazione della graduatoria e dell'elenco di cui all'articolo 8, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 8 Istruttoria, procedimento valutativo, graduatorie ed elenchi
1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 7/2000.
2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi degli interventi, nonché l'ammissibilità delle spese, determinando conseguentemente l'ammontare della spesa ammissibile a contributo.
3. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria delle domande di contributo; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile e archiviata.
4. Al termine dell'attività istruttoria il Servizio predispone:
a) l'elenco delle domande di contributo ammissibili;
b) l'elenco delle domande inammissibili.
5. Le domande di contributo contenute nell'elenco di cui al comma 4, lettera a) vengono esaminate, al fine della valutazione degli interventi con esse proposti e della formazione della rispettiva graduatoria, dalla Commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015, che attribuisce agli interventi medesimi i punteggi corrispondenti agli indicatori relativi ai criteri di cui all'allegato A.
6. Il punteggio massimo attribuibile agli interventi oggetto di valutazione è pari a punti 100.
7. Nel caso in cui a più interventi sia stato attribuito lo stesso punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri:
a) attribuzione di priorità agli interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto al criterio valutativo di cui al punto 3 dell'allegato A;
b) attribuzione di priorità agli interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto al criterio valutativo di cui al punto 1 dell'allegato A;
c) attribuzione di priorità agli interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto al criterio valutativo di cui al punto 2 dell'allegato A;
d) ordine cronologico di presentazione della relativa domanda di contributo, con preferenza per la domanda anteriore individuata sulla base del numero di protocollo automaticamente attribuito dal sistema informatico.
8. La graduatoria degli interventi oggetto delle domande di contributo ammissibili, nonché l'elenco delle domande inammissibili sono approvati entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.
9. I contributi sono assegnati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con scorrimento della graduatoria, partendo dall'intervento cui è stato assegnato il punteggio più alto.
10. In caso di rinuncia al contributo, nonché nei casi di decadenza dal diritto al contributo stesso ovvero qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine dell'esercizio finanziario corrente, si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui al comma 9.

11. Alla Commissione di valutazione di cui al comma 5 compete altresì ogni ulteriore valutazione tecnica che si renda eventualmente necessaria nel corso del procedimento contributivo.

Art. 9 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati individuati all'articolo 3, comma 1;

b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1;

c) presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 per interventi su affreschi esistenti in immobili di cui non sono proprietari;

d) che comportano una spesa ammissibile inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00);

e) che prevedono una richiesta di contributo inferiore all'importo minimo o superiore all'importo massimo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

f) relative a interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo;

g) non presentate utilizzando la piattaforma web FEGC e non redatte su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

h) non inviate nell'arco temporale di cui all'articolo 6, comma 3 previsto per la presentazione delle domande di contributo ovvero, nel caso di eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno di scadenza del termine di presentazione, entro il termine prorogato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;

i) aventi ad oggetto interventi relativi ad affreschi esistenti in più di un immobile;

l) non corredate di tutti gli allegati di cui all'articolo 6, comma 2;

m) relativamente alle quali non è stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 3, la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta dal Servizio a fini istruttori;

n) che hanno ad oggetto interventi di sola valorizzazione ovvero che hanno ad oggetto interventi di valorizzazione non accessori.

2. Sono altresì inammissibili, ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 7, tutte le domande di contributo presentate dal medesimo soggetto qualora anche solo due di queste abbiano ad oggetto interventi su affreschi esistenti in più di un immobile.

Art. 10 Intensità ed ammontare del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi in misura pari alla spesa ammissibile, qualora questa non sia superiore alla soglia massima di € 200.000,00 (duecentomila,00) e in misura pari a € 200.000,00 (duecentomila,00) qualora la spesa ammissibile sia invece superiore alla predetta soglia massima.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo prevista dal comma precedente a favore dell'ultimo intervento inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore alla spesa ammissibile ovvero alla soglia massima di € 200.000,00 (duecentomila) a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare il cofinanziamento necessario alla completa realizzazione del progetto proposto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede all'assegnazione del contributo.

Art. 11 Cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici, anche regionali, o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta a pena di rideterminazione del contributo concesso.

2. In sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione della spesa il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto.

Art. 12 Concessione ed erogazione del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con decreto del Responsabile del procedimento, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 8.

2. Il contributo è erogato per una quota pari all'ottanta per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a seguito dell'approvazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 13 Realizzazione e modifiche degli interventi

1. La realizzazione degli interventi di cui al presente Bando è subordinata all'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del D. Lgs. 42/2004 da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.
2. I termini per l'inizio e per l'ultimazione della realizzazione degli interventi vengono fissati con il decreto di concessione, sulla base e in coerenza con quanto indicato dal soggetto beneficiario nella domanda di contributo; il beneficiario può tuttavia dare inizio alla realizzazione degli interventi anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.
3. I termini di cui al comma 2 possono essere prorogati su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Sono consentite eventuali variazioni degli interventi finanziati a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto stesso; per modifiche sostanziali si intendono:
a) le variazioni apportate tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi degli interventi, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda di contributo;
b) le variazioni degli elementi progettuali oggetto di valutazione, che comporterebbero l'assegnazione di un punteggio complessivo diverso da quello attribuito, tale da pregiudicare la utile collocazione in graduatoria del progetto.
5. Il beneficiario comunica al Servizio le variazioni che intende apportare all'intervento finanziato; in caso di dubbi sulla rilevanza delle modifiche comunicate, la valutazione compete alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.

Art. 14 Rendicontazione della spesa
1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi cui sono concessi i contributi di cui al presente Bando, i beneficiari presentano, entro il termine fissato con il decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, conformemente a quanto previsto dal Capo III, del Titolo II, della legge regionale 7/2000, nonché il certificato di regolare esecuzione regolarmente vistato dalla competente Soprintendenza, la dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 2 e l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.
2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'esame della rendicontazione di cui al comma 1; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non verranno considerate al fine della determinazione della spesa ammissibile rendicontata.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
3. Il beneficiario deve rendicontare il cento per cento della spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
4. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:
a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare della spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l'ammontare del contributo rimane invariato;
b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare della spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il contributo è di conseguenza rideterminato come segue:
1) se la spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell'articolo 8, comma 2 non è superiore ad € 200.000,00 (duecentomila,00), l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2, in misura corrispondente all'importo minore tra il contributo concesso e la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;
2) se la spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell'articolo 8, comma 2 è superiore ad € 200.000,00 (duecentomila,00), l'ammontare del contributo è ridotto in misura proporzionale alla riduzione della spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata rispetto alla predetta spesa dichiarata ammissibile;
c) per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando superi la spesa dichiarata ammissibile ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l'ammontare del contributo è di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa dichiarata ammissibile e gli altri contributi e/o finanziamenti suddetti;
d) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal diritto al contributo.
5. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto è approvata con decreto del Direttore del Servizio.
6. I rendiconti sono approvati con decreto del Responsabile del procedimento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3.

Art. 15 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante il suo avvenuto pagamento da parte del beneficiario; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 3.

2. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, il pagamento dei compensi al personale esterno incaricato dell'esecuzione dei lavori da parte del soggetto beneficiario del contributo può essere comprovato da bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile o assegno circolare, nonché da attestazione di pagamento con modello F24 (o dichiarazione cumulativa con prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario che dettaglia la composizione del pagamento), accompagnati da estratto conto dal quale si evinca la diretta connessione tra il pagamento effettuato dal soggetto beneficiario del contributo e il soggetto destinatario del pagamento stesso.

Art. 16 Obblighi del beneficiario

1. La concessione dei contributi di cui al presente Bando è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario di consentire la pubblica fruizione dell'affresco per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione dell'intervento.

2. Il beneficiario comunica al Servizio modalità e limiti temporali dell'apertura al pubblico.

3. Il mancato rispetto della prescrizione di cui al comma 1 comporta la revoca del decreto di concessione del contributo.

4. Il beneficiario è tenuto al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 23/2015.

Art. 17 Revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo del beneficiario che si verifica in particolare nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 1 e oggettivi di cui all'articolo 4, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;

c) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento originariamente presentato;

d) accertamento dell'avvenuto inizio del progetto in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;

e) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento come fissati con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 13, comma 2 o successivamente prorogati ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo;

f) realizzazione del progetto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1;

g) mancata presentazione del rendiconto nel termine fissato con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 1 o successivamente prorogato ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo;

h) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, lettera d);

i) accertamento dell'inadempimento dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 16, comma 1;

l) accertamento dell'inadempimento di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 23/2015.

Art. 18 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 19 Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista dal Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti ai procedimenti del Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'istruttoria e della valutazione delle domande di contributo.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di beni culturali; Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali; Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A.,

restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla esibizione del progetto o alla trasmissione di una sua copia ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle esigenze di riservatezza, nonché il consenso alla pubblicazione della relazione illustrativa del progetto stesso, in caso di concessione del contributo, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

Art. 20 Note informative
1. Il Bando, approvato con delibera della Giunta regionale, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione; per informazioni rivolgersi a:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici
Via Milano, 19 - 34132 Trieste
PEC: cultura@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Mileo (040 377 3435)
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Maila Bevilacqua (040 377 3407)

ALLEGATO A - Criteri valutativi, indicatori e punteggi

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORE	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Rilevanza artistica e architettonica dell'edificio	**25**	**ALTA**	**25**
		MEDIA	**15**
		BASSA	**5**
2. Rilevanza artistica dell'affresco	**25**	**ALTA**	**25**
		MEDIA	**15**
		BASSA	**5**
3. Grado di necessità e urgenza dell'intervento in base allo stato dell'affresco	**25**	**ALTO**	**25**
		MEDIO	**15**
		BASSO	**5**
4. Adeguatezza della relazione tecnico-descrittiva dell'intervento a giustificare la congruità della spesa preventivata	**10**	Esauriente descrizione delle fasi e delle metodologie da impiegare per il raggiungimento dell'obiettivo complessivo del progetto e dei relativi costi	**10**
		Indicazione generale delle fasi e delle metodologie progettuali da impiegare per il raggiungimento dell'obiettivo complessivo del progetto e dei relativi costi	**5**
		Descrizione di massima del progetto; indicazione o elencazione delle fasi e delle metodologie; solo preventivo del progetto	**0**
5. Progetto che prevede anche acquisto e posa in opera di attrezzature per la valorizzazione dell'edificio e dell'affresco	**5**	**SI'**	**5**
		NO	**0**
6. Programma di attività di valorizzazione dell'immobile e dell'affresco attuate dall'ente proprietario prima della presentazione della domanda	**5**	PROGRAMMA DI ATTIVITA' BUONO	**5**
		PROGRAMMA DI ATTIVITA' SUFFICIENTE	**3**
		ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE NON ATTUATE	**0**
7. Attuale fruibilità da parte del pubblico con orario di visita	**5**	**SI'**	**5**
		NO	**0**

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali